



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 1 / 2020

Oggetto :

PULIZIA E MANTENIMENTO DEI CAMPI INCOLTI E DEI FOSSI IN AREE AGRICOLE E URBANE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER PREVENIRE LO SVILUPPO INCENDI E FENOMENI DI ALLAGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO IV - POLIZIA MUNICIPALE, AMMINISTRATIVA E SICUREZZA URBANA

Premesso che:

Sempre più frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree private, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba, le potature delle specie arboree e l'adeguata manutenzione della regimazione delle acque;

Nello specifico vengono più frequentemente riscontrate:

- Siepi che invadono sedi viarie, marciapiedi, passaggi pedonali e rami di piante private protesi sulle sedi viarie;
- Alberi, arbusti, siepi, rampicanti che a causa dei mancati necessari interventi di ordinaria manutenzione infestano ed invadono i fossi posti a lato delle strade rendono meno efficiente il sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
- Stato di abbandono di alcune aree private, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba e pulitura dai rifiuti.

Il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danneggiamenti, con conseguenze per la pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte e abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con possibilità di espandersi in attigue aree adeguatamente coltivate, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree.

Considerata pertanto la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti, compreso fossi, canali o cunette su tutto il territorio comunale ed in particolare in prossimità di strade di qualsiasi qualificazione e prospicienti spazi ed aree pubbliche;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano una deturpazione dell'ambiente;

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro rappresentano pericolo per la salute pubblica fornendo habitat naturale al proliferare di insetti e animali, alimentano incendi nella stagione estiva ed allagamenti per mancato deflusso delle acque;

Atteso che:

- È necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade al fine di garantire la sicurezza delle persone e cose;
- È necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede di fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o allagamento;
- I proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, siepi, rampicanti, etc) che insistono su fondi confinanti con le predette strade pubbliche o ad uso pubblico, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria;
- In caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono emergere responsabilità civili e penali per i proprietari delle piantagioni invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;

Visti gli artt. 29, 31 e 32 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

Visti gli artt. 1, 4, 17 e 18 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

Visto il Regolamento Comunale sulle Sanzioni Amministrative;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.

ORDINA

La revoca della precedente ordinanza n. 24 del 17.06.2008;

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico, nonché le strade vicinali, a tutti i proprietari frontisti di spazi ed aree pubbliche e comunque a tutti i proprietari o detentori di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. Al taglio della vegetazione incolta;
2. Al taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni in prossimità di strade pubbliche, di uso pubblico o prospicienti spazi ed aree pubbliche;
3. Al taglio delle siepi e dei rami che si protendono su suolo pubblico;
4. Le operazioni di potatura e pulizia debbono in ogni caso essere eseguite in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute e l'igiene pubblica, oltre che l'ordine e il decoro.

ORDINA

altresi:

- Ai proprietari ai conduttori e/o agli affittuari di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, ramaglie, cespugli, rovi, erbe, ed anche immondizia e rifiuti in genere, e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita e mantenuta in ordine, allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
- Ai proprietari dei fondi o chi ne ha titolo l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, e che nascondono la segnaletica stradale ed i lampioni della pubblica illuminazione presenti sulle strade ed aree pubbliche o ne compromettano la visibilità, nonché di rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per la loro messa a dimora;
- Ai proprietari, ai conduttori e/o agli affittuari di terreni di effettuare l'escavazione, la ricalibratura ed il verso di scorrimento, e lo sfalcio per tutta la larghezza e profondità, delle fosse confinanti con strade pubbliche e private, nonché delle fosse di separazione tra campi;
- Ai proprietari, ai conduttori e/o agli affittuari di terreni di effettuare la ripulitura dei fossi necessaria per il regolare reflusso delle acque che si raccolgono a monte anche se provenienti da altra proprietà e vieta agli stessi di depositare sulle strade e sulle banchine stradali il materiale proveniente dalla ripulitura dei terreni e delle fosse, in quanto lo stesso deve essere rimosso a cura e spese degli interessati al momento in cui si provvede al lavoro e nelle forme consentite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze;
- Ai proprietari, ai conduttori e/o agli affittuari di terreni di effettuare la rimozione tempestiva di frane e di effettuare tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
- Ai proprietari, ai conduttori e/o agli affittuari di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture commerciali, artigianali e turistico ricettive con annesso aree pertinenziali di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni incolti, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto sopra espresso dovranno provvedere alla rimozione e al corretto smaltimento dei materiali abbandonati eventualmente presenti nei terreni incolti e nelle aree verdi sia dentro sia fuori il centro abitato, nonché nelle aree di cantiere;
- Ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte dell'immobile di loro proprietà e lungo i relativi muri di recinzione per tutta la loro lunghezza ed altezza al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;

- Ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade ad uso pubblico dell'intero territorio comunale è fatto obbligo di rimuovere nel più breve tempo possibile alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;

AVVERTE

Gli interventi di pulizia a carico degli inadempienti dovranno essere effettuati entro e non oltre il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione. Trascorso inutilmente il termine indicato sarà elevato verbale di contestazione e l'Amministrazione Comunale, senza ulteriori analoghi provvedimenti, provvederà d'ufficio addebitando tutte le spese sostenute al soggetto inadempiente.

Qualsiasi danno a cose e/o persone che dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori sopra descritti, sarà direttamente ed esclusivamente risarcito dagli inadempienti unitamente a tutte le spese che verranno riscontrate e quantificate.

DISPONE

Che, salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste in leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, i contravventori alla presente ordinanza siano puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 350,00 con possibilità di addivenire all'estinzione dell'illecito mediante pagamento della somma di euro 100,00 oltre spese.

Si applicano le norme contenute nel Regolamento Comunale sulle Sanzioni Amministrative approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 15.07.2003 e quelle più generali della Legge n. 689/1981.

La Polizia Municipale è incaricata di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento e, in caso di inadempienza, oltre alla contestazione della violazione amministrativa, darà comunicazione al Servizio Tecnico, per l'esecuzione d'ufficio dei necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico del contravventore.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia, nei tempi previsti dalle normative in vigore.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è il Comandante della Polizia Municipale Ispettore Monica Vanni.

Calcinaia, 27/01/2020

Il Responsabile dell'ufficio
Vanni Monica / ArubaPEC S.p.A.